

ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEGLI ONORARI 2018

Principio: tutti gli onorari sottostanno all'obbligo di dichiarazione

In linea di massima **tutti** gli onorari conteggiati (senza deduzione alcuna) sono soggetti al pagamento del premio, ad es.

- calcoli statici
- allestimenti di piani
- perizie di qualsiasi tipo
- rilevamento dello stato di strade, edifici ecc.
- concetti e studi

L'intero onorario deve essere dichiarato anche se una parte dei lavori è stata ceduta a subprogettisti (subappaltatori), in quanto il progettista risponde illimitatamente nei confronti del mandante (committente) anche di tali prestazioni. Il subprogettista deve dichiarare inoltre la sua parte al proprio assicuratore, poiché in caso di sinistro l'assicurazione collettiva della fondazione ha naturalmente il diritto di regresso nei confronti del subprogettista responsabile.

Una deroga a tale regola è ammessa solo se anche il subprogettista è uno studio assicurato presso l'assicurazione collettiva della fondazione usic. Poiché in questo caso non esiste alcun diritto di regresso, ogni studio assicurato presso usic dichiara solo la sua parte dell'onorario complessivo.

Tenete presente quanto segue: se l'onorario deriva da un'attività non dichiarata, per tale attività non esiste alcuna copertura assicurativa.

Secondo l'art. 23 delle Condizioni dell'assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per destinatari della Fondazione usic (edizione 2017), infatti, tutti gli onorari devono essere dichiarati come attività «per le quali si richiede una copertura assicurativa». In caso di dubbio, la prova che l'onorario derivante da un determinato progetto o mandato sia stato dichiarato (per cui esiste una copertura assicurativa) spetta all'ufficio dell'usic che intende usufruire della protezione assicurativa.

<https://www.usic-stiftung.ch/it/protezione/contratto-collettivo-responsabilita-civile>

Quali onorari possono essere dichiarati nell'ambito limitato?

Tutte le attività che non presentano alcun legame né con la sicurezza, né con l'idoneità all'impiego (vedi anche memoria sulla dichiarazione dei premi «ambito limitato» delle categorie da 1 a 6).

Nell'ambito limitato possono quindi essere dichiarati solo incarichi da cui non scaturisce con la massima certezza alcuna responsabilità in seguito a danni a persone e a cose, né una responsabilità civile per danni di costruzione.

Onorari non soggetti all'obbligo di dichiarazione

Secondo le condizioni dell'assicurazione responsabilità civile per membri della fondazione usic, i seguenti onorari non sono soggetti al pagamento del premio:

1. L'onorario derivante dalla partecipazione ad associazioni di progettisti (consorzi) poiché per i consorzi in linea di massima non esiste *alcuna copertura*. Devono essere invece dichiarati gli onorari derivanti dalla partecipazione a consorzi se per questi esiste eccezionalmente una copertura, ossia in particolare nei casi seguenti (cfr. l'art. 11.19 delle Condizioni dell'assicurazione responsabilità civile d'impresa e professionale per destinatari della Fondazione usic, edizione 2017):

- a) consorzi composti esclusivamente da destinatari usic (purché per questi consorzi non sia stata stipulata ugualmente una polizza separata).
- b) Consorzi esistenti già prima dell'1.1.2017.

2. Onorari risultanti da progetti e mandati per i quali d'intesa con il segretariato dell'usic si è rinunciato interamente alla copertura assicurativa tramite dichiarazione scritta preliminare.
3. Onorari risultanti da progetti per i quali esiste una polizza di cantiere e l'ufficio usic reputa sufficiente la copertura assicurativa dalla polizza di cantiere, rinunciando pertanto alla copertura assicurativa risultante dal contratto collettivo.
4. Premi in denaro e importi relativi ad acquisti derivanti da concorsi di progettazione.
5. Onorari risultanti da attività in giurie di concorsi.

Per motivi di chiarezza si raccomanda di documentare i progetti e i mandati il cui onorario non viene dichiarato (in particolare perché esiste un'altra copertura assicurativa) nella dichiarazione degli onorari. Questa dichiarazione è tuttavia facoltativa.

Non sono parimenti soggetti al pagamento del premio:

- importi IVA conteggiati
- oneri conteggiati separatamente per spese e copie di piani
- entrate derivanti da personale proprio dato in affitto, impiegato da un altro studio
- entrate per attività che non presentano alcun legame con l'attività di un ingegnere

Progetti non eseguiti

Il tasso dei premi di progetti non eseguiti ammonta a solo 1.19 ‰ (variante franchigia A). I rispettivi onorari devono essere dichiarati separatamente (vedi modulo di dichiarazione).

In caso di incertezza vi preghiamo di consultare i promemoria sulla dichiarazione dei premi (categorie da 1 a 6 e ambito limitato)

<https://www.usic-stiftung.ch/it/protezione/soluzioni-su-misura>

oppure di contattare la sede amministrativa della fondazione usic.

Vi segnaliamo che a partire dal 1° gennaio 2017 i consorzi neocostituiti uniti a studi non aderenti all'usic non sono più coperti dall'assicurazione collettiva della Fondazione usic. Si raccomanda pertanto tassativamente di stipulare a questo scopo una polizza separata. In caso contrario non esiste alcuna copertura assicurativa.